



PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE ASSOCIATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12

(Decreto del Rettore n. 208 del 02/03/2017 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami – del 21 marzo 2017)

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)

A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 429 del 05/06/2017, i sottoscritti commissari della selezione citata in epigrafe:

prof. Nicholas Brownlees
prof. Marina Dossena
prof. Giovanni Iamartino

si riuniscono per via telematica in data 14/07/2017 alle ore 10, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa uso esclusivo e protetto.

La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.

Ciascun commissario dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la commissione e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.¹

La commissione designa presidente il prof. Nicholas Brownlees e segretario verbalizzante la prof. Marina Dossena.

La commissione stabilisce, quindi, i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum riferito all'attività scientifica e del curriculum riferito all'attività didattica dei candidati, attenendosi ai criteri di cui [all'art. 3, comma 4, lettera k\) del](#)

¹ Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricusazione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati riservando, nella valutazione complessiva, importanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche e al curriculum dell'attività scientifica, analizzati in coerenza con la declaratoria del settore concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento:

Per la produzione scientifica del candidato:

- originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
- congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare, per il quale è bandita la procedura,
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
- continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

La Commissione non si avvarrà di indicatori bibliometrici quali il numero delle citazioni, sia totale sia riferito alle singole pubblicazioni, l'impact factor e altri parametri simili, perché non in uso presso la comunità scientifica di riferimento.

Ai fini dell'individuazione analitica dell'apporto del candidato nei lavori in collaborazione, la commissione determina il seguente criterio:

- esplicita indicazione all'interno delle pubblicazioni o allegata dichiarazione dei candidati.

Per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati dal candidato:

- attività di coordinamento e organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca;
- attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Stabiliti i criteri preliminari, i commissari prendono visione dell'elenco dei candidati e dichiarano:

- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i candidati,
- che non sussistono le cause di astensione e di ricasazione di cui alle norme sopracitate,
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Christina Muriel SAMSON

La commissione stabilisce quindi la data della riunione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei curricula riferiti all'attività scientifica e didattica dei candidati il giorno 18 settembre 2017 alle ore 15.00.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
LINGUE, LETTERATURE E
STUDI INTERCULTURALI

La seduta termina alle ore 11.30.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to per la COMMISSIONE

Il Presidente prof. Nicholas Brownlees